REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti indicati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 2 975 t, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati ;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 27 agosto al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0180	7407	Barre e profilati di rame :
	ex 7407 10 00	– di rame raffinato :
		– – cavi
		– di leghe di rame :
	7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone) :
	ex 7407 21 90	– – – profilati :
		– – – – cavi
	7404 22	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :
	ex 7407 22 10	– – – a base di rame-nichel (cupronichel) :
		– – – – cavi
	ex 7407 22 90	– – – a base di rame-nichel-zinco (argentone) :
		– – – – cavi
	ex 7407 29 00	– – altri :
		– – – cavi
	7411	Tubi di rame

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1988.

Per la Commissione
Stanley CLINTON DAVIS
Membro della Commissione